

CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE

Rho, 29 Aprile 2024

Tra

- l'Azienda ASFC di RHO rappresentata dal Direttore Davide Colombo e dal Presidente Alberto Garavaglia;
- la FILCAMS - CGIL rappresentata da Lorenzo Masili, e la RSA Marina Bartolini;

si è stipulato il seguente Contratto Integrativo Aziendale per i dipendenti dell'ASFC di RHO.

Premessa

Le parti con la presente contrattazione integrativa intendono creare le condizioni ottimali per la realizzazione di una gestione economica positiva dell'Azienda, un miglioramento del servizio per l'utenza ed un miglioramento delle condizioni, normative ed economiche delle lavoratrici e dei lavoratori.

Relazioni sindacali e diritti di informazione

Le parti concordano che un sistema di relazioni sindacali può contribuire ad un efficace contemperamento delle esigenze aziendali e delle lavoratrici e dei lavoratori. In tale ottica le parti danno atto che la puntuale e corretta applicazione del presente accordo richiede, a supporto, un coerente esercizio del diritto di informazione. In particolare l'Azienda fornirà annualmente alla organizzazione sindacale le informazioni relative all'andamento economico dell'Azienda, alle strategie di sviluppo ed investimenti, alla qualità del servizio pubblico. In caso di necessità ciascuna delle Parti potrà richiedere ulteriori incontri specificando contestualmente l'argomento che sarà oggetto della discussione. L'Azienda inoltre concederà l'uso della posta elettronica per l'invio di comunicati sindacali, nel rispetto dei limiti dettati dalla normativa sulla privacy.

Assemblee Sindacali

Per le eventuali Assemblee sindacali tenute fuori dell'orario di lavoro, le ore saranno retribuite come straordinario. I lavoratori part-time verranno considerati come unità intere ai fini del calcolo dei permessi sindacali.

Sicurezza sul lavoro - D.Lgs. 81/2008

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

Le Parti concordano sulla fondamentale importanza rivestita dai temi relativi alla sicurezza ed

alla corretta applicazione delle relative previsioni di legge, ciò al fine di realizzare ambienti ed organizzazioni del lavoro in cui abbiano sempre più a realizzarsi criteri e principi di vivibilità e sicurezza da un lato ed efficienza dall'altro.

Sulla base di tali considerazioni le Parti si danno atto che viene ufficialmente recepita e realizzata all'interno dell'Azienda la figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), secondo le disposizioni e le definizioni del D.Lgs 81/2008 e del Verbale di Accordo del 13 febbraio 1996 sottoscritto tra Assofarm e Filcams-Fisascat-Uiltucs nazionali. I lavoratori si impegnano ad eleggere un RLS aziendale.

Polizze assicurative

L'Azienda si ritiene impegnata ad un'applicazione attenta di tutte le correlate previsioni di Legge e di CCNL. L'Azienda consegnerà ai singoli dipendenti copia della polizza professionale, su specifica richiesta.

L'Azienda in aggiunta alle polizze obbligatorie da CCNL si impegna alla stipula di una polizza di responsabilità civile professionale specifica a copertura di tutti i possibili errori operati dai farmacisti nell'esercizio delle proprie mansioni.



Appalti

Nel caso l'Azienda dovesse utilizzare servizi in appalto (es. pulizie, lavori edili), nella definizione del capitolato di appalto, si dovrà prevedere l'inserimento della clausola sociale per la tutela occupazionale dei lavoratori presenti nell'appalto di servizi e che la società che si aggiudicherà il servizio dovrà sottoscrivere una dichiarazione di adempimento dei compiti contributivi, assicurativi e contrattuali (rispetto al CCNL sottoscritto dalle OOSS comparativamente più rappresentative e dei contratti Aziendali e territoriali) nei confronti dei lavoratori.

Lavoro straordinario — Notturno

- Nel caso in cui le ore di lavoro straordinario vengano recuperate, verrà riconosciuta la sola maggiorazione per le ore svolte;
- Lavoro notturno;

Il lavoro notturno in farmacia sarà considerato tale dalle ore 20:30 alle ore 8:30 del giorno dopo. Pertanto, il pagamento della maggiorazione/straordinario sarà riconosciuto nella fascia 20:30-8:30. Le ore svolte dai direttori di farmacia per i turni notturni festivi e prefestivi vengono retribuite come lavoro straordinario del 55%.

Permessi/ROL

Le 12 ore di permesso previste attualmente ai lavoratori assunti prima del 1/1/2013 sono riconosciute a prescindere dall'anzianità contrattuale e/o aziendale. Tali permessi potranno essere concordati con la Direzione con un preavviso minimo di 3 giorni.

Piano ferie

L'Azienda entro il 1 Marzo comunica a tutti i lavoratori il calendario dei periodi di chiusura estiva delle farmacie. Per consentire la programmazione delle ferie ogni dipendente dovrà comunicare il proprio piano ferie estivo di almeno 3 settimane. I lavoratori comunicheranno al Direttore le proprie ferie entro il 20 marzo.

Successivamente l'Azienda risponderà ai lavoratori in un tempo ragionevole per permettere l'organizzazione stessa delle ferie da parte dei lavoratori, entro e non oltre 20 giorni da quando ATS comunica i turni. Rispetto alle ferie che verranno autorizzate dall'Azienda, sono permessi scambi di periodo tra lavoratori di pari inquadramento e pari orario di lavoro che andranno preventivamente concordati con la Direzione.

Nella concessione del periodo di ferie, qualora ci fossero sovrapposizioni di richieste nello stesso periodo non compatibili con le esigenze di servizio, si terrà conto del principio della rotazione tra i dipendenti.

Sostituzione temporanea Direttore di Farmacia

Al personale che sostituisce il Direttore di Farmacia per periodi superiori ai tre giorni lavorativi sarà corrisposto il trattamento connesso a tale livello, a partire dal primo giorno di sostituzione.

Mensa

Le parti concordano di erogare un ticket elettronici giornalieri del valore di Euro 8,00 per il personale full-time e pro-quota per il personale part-time per il normale orario di lavoro. Resta inteso che indipendentemente dall'organizzazione del lavoro verranno erogati 5 ticket a settimana per il personale full-time e questi verranno riparametrati per i part-time.



Camicci

Ai lavoratori viene riconosciuta un'indennità camicci di 200 euro all'anno

Su richiesta individuale l'Azienda di regola si impegna ad acquistare e a consegnare camicci sostitutivi per un massimo di uno all'anno.

Formazione - Aggiornamento professionale

Le parti concordano che una politica di formazione e di aggiornamento professionale di tutto il personale è condizione necessaria per lo sviluppo dell'Azienda.

L'Azienda attuerà per tutti i dipendenti significativi percorsi formativi e di aggiornamento professionale, finalizzati sia alla crescita professionale che ad elevare la qualità e l'efficienza del sistema aziendale, per rendere il servizio sempre più corrispondente alle esigenze dell'Utenza. In merito alla formazione continua ECM, si concordano le modalità che seguono:

- **Farmacisti Direttori, Farmacisti, Collaboratori, Magazzinieri, Commessi.**

L'Azienda rimborserà per i corsi ECM concordati con il Direttore di Azienda fino ad Euro 300,00 previa presentazione di fattura o ricevuta fiscale intestata all'Azienda e con i dati fiscali di quest'ultima. La frequenza dei corsi dovrà di regola

avvenire in orario di lavoro compatibilmente con le esigenze aziendali, se il corso verrà frequentato fuori dall'orario di lavoro, le ore verranno gestite come ore di lavoro straordinario.

Tuttavia si dà ai lavoratori di cui a questo paragrafo la possibilità di scelta fra il pagamento dello straordinario e il recupero delle ore, al netto delle eventuali maggiorazioni nei giorni festivi, domeniche, notturne.

Per quanto riguarda la FAD l'Azienda mette a disposizione attrezzatura informatica e collegamento internet.

Questo paragrafo norma l'aspetto economico e normativo anche delle formazioni professionali che verranno seguite:

- da farmacisti, commessi e magazzinieri previo accordo con il Direttore di Azienda;
- dal Direttore di Azienda previo accordo con il Consiglio di Amministrazione;

Clausole sociali e previdenze parentali

Indisposizione

In caso di sopraggiunta indisposizione durante l'attività lavorativa, il lavoratore dopo aver dato comunicazione della giustificazione al Direttore di Azienda si assenterà dal posto di lavoro.

Congedi per inserimento al nido

Per l'eventuale assistenza all'inserimento in asilo-nido di figli fino al loro terzo anno di vita le Parti concordano un monte ore annuo di quindici ore di permesso retribuito per l'inserimento da programmare preventivamente con la Direzione.

Congedo parentale

Il congedo parentale potrà essere fruito a giornata intera o frazioni minime di ora intera e multiple di questa.

Buono acquisto in caso di nascita/adozione figlio

Come previsto dall'articolo 33 comma 3 del vigente CCNL si definisce un buono acquisto di Euro 300,00 da spendersi presso le Farmacie Aziendali in occasione della nascita/adozione di un figlio.

Buono acquisto per scuola dei figli

L'Azienda riconosce un buono annuale per ciascun figlio in età scolare (dai 1 ai 16) pari a Euro 200.



Premio di produttività

I criteri e la scelta circa il premio di produttività verranno valutati ogni anno dal Consiglio di Amministrazione che ne fissa i criteri in linea con gli obiettivi aziendali in funzione dell'andamento dell'Azienda. Le Parti si impegnano a confrontarsi con le sigle sindacali.

Sconto ai dipendenti

Ai dipendenti è riconosciuto uno sconto generalizzato del 20% per i prodotti dell'Azienda privi del prezzo imposto

Prestazioni professionali individuali

Ai dipendenti viene disposta un'indennità lorda mensile di 80 euro erogabile per 12 mensilità per i farmacisti in possesso dell'abilitazione vaccinale che hanno sottoscritto la propria disponibilità all'espletamento dei tamponi e/o alla somministrazione dei vaccini qualora richiesta ed al costante aggiornamento professionale in materia, indipendentemente dallo svolgimento materiale dell'attività di vaccinazione/espletamento di tamponi. Il riconoscimento dell'indennità è ovviamente subordinato al costante aggiornamento ed acquisizione di abilitazioni necessarie al corretto funzionamento ed alla gestione di servizi individuati dalla Direzione Aziendale e dal Consiglio di Amministrazione.

Applicazione e validità

Il presente contratto è valido dalla data di sottoscrizione sino al 31.12.2026.


Letto, confermato e sottoscritto.

Per l'Azienda

Il Direttore

A. S. F. C. RHO
P. IVA 11994300157
Dr. D. Colombo
Direttore Azienda

Per FILCAMS CGIL



Il Presidente

RSA

